



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutele
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

Roma, 23/06/2023
Prot. 2023-U-DIMM-195
All. 1

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Comprensoriali INCA
Agli Uffici Zona INCA
All'Area della Contrattazione CGIL
LORO SEDI

Oggetto: Legge n. 50 del 5 maggio 2023 – conversione in legge con modifiche del Decreto Legge n. 20 del 10 marzo 2023 – indicazioni operative (circolare Ministero dell'Interno n. 0050432 del 01 giugno 2023)

Care/i compagne/i,

con la Circolare attuativa n. 0050432 del Dip.to della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno, vengono fornite le prime indicazioni operative dopo la conversione in legge, con modifiche, del Decreto Legge 20, del 10 marzo 2023.

In particolare, le informazioni riguardano : la proroga dei rinnovi dei permessi di soggiorno; l'abrogazione della conversione dei permessi di soggiorno per protezione speciale, calamità e cure mediche e modifiche nella fattispecie; i permessi di soggiorno per protezione speciale; le misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro (art. 22 TUI); le disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori non accompagnati (art. 32 TUI); l'abrogazione del termine di 15 giorni previsti in occasione della notifica del rifiuto/revoca del permesso di soggiorno; la protezione internazionale.

Sede Centrale - Via G. Paisiello, 43 - 00198 Roma - Tel. +39 06 855631

immigrazione@inca.it



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutele
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

Di seguito, riportiamo i chiarimenti fornite dalla circolare del Ministero dell'Interno:

1. Durata dei permessi di soggiorno rinnovati

In merito alla durata dei permessi di soggiorno si prevede che il permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare in sede di rinnovo vengono rilasciati per 3 anni. Il Ministero informa che la piattaforma "*Stranieri web*" è stata aggiornata e precisa che, salvo diverse determinazioni, il contributo richiesto per il rinnovo del permesso di soggiorno (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 maggio 2017) è pari a 50 euro.

Quindi, si intende che, i titolari di contratto di lavoro a tempo determinato, lavoro autonomo e i loro familiari **avranno un permesso di soggiorno di durata triennale pagando lo stesso contributo previsto per il rilascio dei permessi di soggiorno di durata biennale.**

2. Abrogazione della conversione dei permessi di soggiorno per protezione speciale, calamità e cure mediche e modifiche nella fattispecie

Rispetto all'abrogazione del diritto alla conversione dei permessi di soggiorno per protezione speciale, calamità e cure mediche, la circolare precisa che **le istanze presentate fino alla data del 4 maggio 2023**, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'appuntamento per la presentazione dell'istanza presso la Questura competente, **si continuerà ad applicare la normativa antecedente alla conversione** in legge del Decreto 20/2023.

- ***Vi chiediamo di monitorare le istanze e di segnalarci i casi in cui la Questura proceda diversamente.***

Per quanto riguarda il rilascio dei nuovi permessi di soggiorno per cure mediche e **il criterio di particolare gravità, non adeguatamente curabile nel Paese di origine, le Questure**, nei casi dubbi, interesseranno le competenti Rappresentanze diplomatiche.



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutele
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

La circolare specifica inoltre che, i **permessi di soggiorno per calamità** verranno rilasciati **in presenza di contingente ed eccezionale calamità** e **saranno rinnovati per ulteriori 6 mesi qualora permangano le condizioni di eccezionale calamità**.

3. Permesso di soggiorno per protezione speciale

Come sapete, la Legge n. 50/2023, da un lato ha eliminato il terzo e il quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1 del TUI, facendo venire in meno il divieto di respingimento e l'espulsione dello straniero in ragione del rispetto della sua vita privata o familiare. La vecchia norma richiedeva, infatti, che l'amministrazione, nel valutare la possibilità di espulsione tenesse in ogni caso conto dei vincoli familiari, del suo effettivo inserimento sociale, della durata del suo soggiorno in Italia e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali nel Paese ospitante. Si ritiene tuttavia, che anche nella vigente formulazione non sia esclusa la rilevanza di tutti gli obblighi costituzionali ed internazionali e quindi la necessità di riconoscere un permesso per motivi di protezione speciale nei casi ad es. di tutela della vita privata, familiare, del diritto a non essere discriminati, avere accesso ad un sistema sanitario dignitoso ecc.

Dall'altro, ha previsto l'abrogazione del permesso di soggiorno speciale di cui all'art. 19, comma 1.2 del TUI, specificando che la richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale è da ricondurre sempre all'art. 32 del Dlgs 25/2008.

Tradotto, **viene eliminata la possibilità per il Questore di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale su domanda diretta dello straniero**, previa acquisizione del parere della Commissione territoriale sull'esistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 1.1 dell'art. 19 TUI. Rimane il procedimento per il quale, la Commissione territoriale, nell'ambito del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, delibera il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, trasmettendo gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale.

La circolare del Ministero dell'Interno precisa, inoltre, che **alle istanze presentate fino al 10 marzo 2023** o per le quali il richiedente abbia già ottenuto, alla stessa data, dalla Questura di



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutele
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

competenza un appuntamento per la presentazione della richiesta, **verrà applicata la disciplina previgente.**

Conferma che **i permessi di soggiorno già rilasciati** ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 del TUI **potranno essere rinnovati per una volta soltanto e per un periodo massimo di 1 anno** a decorrere dalla data di scadenza del titolo di soggiorno **e potranno essere convertiti in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro** se ne ricorrono i requisiti di legge. *Sul punto ci riserviamo di inviare in seguito un approfondimento.*

La circolare nulla dice sul permesso di soggiorno speciale per accertata situazione di violenza o abuso legati al nuovo delitto di induzione al matrimonio.

4. Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro (art. 22 TUI)

Per quanto riguarda la procedura di semplificazione e accelerazione del rilascio del nulla osta al lavoro (rilascio entro il termine di 60 giorni, non acquisizione da parte della Questura delle informazioni relative agli elementi ostativi - introduzione all'art. 22 TUI del comma 5.0.1 - e la possibilità di revoca del nulla osta, del visto, della risoluzione del contratto di soggiorno nonché della revoca del permesso di soggiorno), il Ministero raccomanda alle Questure di attenzionare i termini di scadenza al fine di evitare di dover successivamente emettere provvedimenti di revoca dei permessi di soggiorno e, così facendo, conseguenti contenziosi.

Per quanto concerne i cittadini stranieri che hanno fatto ingresso in Italia in seguito alla partecipazione alla formazione professionale nei paesi di origine (art. 23 TUI), si applicano le stesse misure di semplificazione e di accelerazione e, quindi, il Ministero raccomanda alle Questure il rispetto del termine di 60 giorni per l'invio del parere agli Sportelli Unici, sempre al fine di evitare le revoche ed eventuali contenziosi.

- ***Queste raccomandazioni del Ministero confermano la nostra interpretazione e richiesta di attenzionare eventuali casi in cui ci fosse la revoca del permesso di soggiorno in seguito al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi dopo l'introduzione del decreto semplificazioni. Rinnoviamo l'invito a segnalarci eventuali casi di revoca di permessi di soggiorno per sopravvenuti accertamenti degli elementi ostativi.***



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutele
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

5. Disposizione in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori non accompagnati (art. 32 TUI)

In relazione alla **conversione dei permessi di soggiorno per i minori non accompagnati** al momento del compimento del diciottesimo anno di età, la circolare ribadisce quanto già presente nella Legge 50/2023: la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, accesso al lavoro (attesa occupazione), lavoro subordinato o autonomo è consentita per un periodo di un anno, previo accertamento dei requisiti di legge, al compimento della maggiore età **previo parere positivo della Commissione per i minori, che dovrà essere acquisito essendo venuto meno il silenzio-assenso** previsto nella vecchia normativa. Sul punto la giurisprudenza ha comunque già da tempo chiarito che la mancanza di parere o la mancanza di richiesta di parere non può legittimare, da solo, il rifiuto alla conversione del permesso per minore età.

6. Abrogazione del termine di 15 giorni previsti in occasione della notifica del rifiuto/revoca del permesso di soggiorno per lasciare il territorio

In merito all'abrogazione del meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notifica di rifiuto e/o revoca del permesso di soggiorno, **le Questure sono ora invitate ed autorizzate a notificare l'espulsione dal territorio contestualmente all'emissione del provvedimento di rigetto. Ciò esporrà senz'altro i cittadini stranieri ad essere trattenuti nel momento in cui si recano a ritirare il rifiuto del permesso di soggiorno.**

In merito a quanto sopra, ci riserviamo di inviarvi un approfondimento sulle modalità alternative per la notifica dei provvedimenti di rigetto (via pec, via delega, accesso agli atti ecc).

7. Protezione internazionale

In relazione alla procedura accelerata introdotta dalla Legge 50/2023, in materia di istanza presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito da un cittadino proveniente da uno dei



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutele
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

Paesi di origine sicura, oppure dallo straniero fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli, **il provvedimento per il riconoscimento della protezione internazionale può essere svolto direttamente nelle zone di frontiera o di transito.**

La circolare insiste affinché i dipendenti degli Uffici Immigrazione delle Questure provvedano alla registrazione della domanda di protezione internazionale poiché questa dovrà essere a sua volta decisa dalla Commissione territoriale competente entro sette giorni dalla recezione della stessa.

Quando la Commissione Territoriale decide di non riconoscere la protezione internazionale, prima di emettere il provvedimento conclusivo (considerato che otterrà anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio), dovrà ricevere dalla Questura l'informativa sull'eventuale esistenza di motivi di inespellibilità di cui all'art. 19 TUI.

Considerato che ora, con il rigetto della richiesta di protezione internazionale vi è anche l'attestazione di rimpatrio, con la Circolare il Ministero invita i propri dipendenti a monitorare costantemente le posizioni giuridiche dei richiedenti asilo, residenti e/o accolti nei territori di rispettiva competenza, di modo che, una volta decorso il termine di impugnazione oppure si sia definito il procedimento con un rigetto, il Questore possa provvedere tempestivamente all'esecuzione del rimpatrio.

Viene inoltre sottolineato che, la presentazione del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale, con la nuova disciplina, **sospende automaticamente gli effetti del provvedimento impugnato**; non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione che respinga o dichiari inammissibile una prima domanda reiterata. In questi casi, la richiesta di sospensione dovrà essere espressamente richiesta nell'atto di ricorso e, qualora proposta, bisognerà attendere l'esito del procedimento cautelare prima di tornare ad essere regolarmente soggiornanti sul territorio italiano.

Per quanto riguarda il trattenimento del richiedente asilo, la Legge di conversione ha integralmente sostituito la lettera d dell'art. 6, comma 2, del Dlgs 142/2015; in sintesi ha **previsto la possibilità di trattenimento del richiedente asilo** nel caso in cui sia necessario per determinare gli elementi che non potrebbero essere acquisiti senza il suo trattenimento e in caso sussista il rischio di fuga.

Con l'introduzione dell'art. 6-ter al Dlgs 142/2015, questa possibilità di trattenimento è prevista anche per i richiedenti asilo sottoposti alla procedura di Dublino, ai quali sia stato notificato



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutele
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

il provvedimento di trasferimento verso lo Stato Membro competente a decidere sulla domanda di protezione internazionale. Il richiedente potrà essere trattenuto qualora sussista un **notevole rischio di fuga**, desunto dalla circostanza che lo stesso si sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento.

Viene **definito notevole rischio di fuga** qualora sussistano **due** delle seguenti circostanze di seguito elencate:

- Mancanza di un documento di viaggio;
- Mancanza di un indirizzo affidabile;
- Inadempimento dell'obbligo di presentarsi alle autorità competenti;
- Mancanza di risorse finanziarie;
- Ricorso sistematico a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità anche al solo fine di evitare l'adozione o esecuzione di un provvedimento di espulsione.

Così delineato, il rischio di fuga riguarderà un numero particolarmente alto di cittadini stranieri richiedenti asilo (se non tutti!) considerato che la maggior parte dei richiedenti asilo in fuga dal proprio paese non ha un passaporto, né risorse finanziarie e la motivazione riguardante la necessità di acquisire elementi sulla protezione internazionale è così vaga nei suoi presupposti che può essere utilizzata per legittimare sempre la condizione di trattenimento.

La circolare precisa che il trattenimento sarà effettuato per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento e, comunque, non può superare un periodo complessivo di sei settimane. Il Giudice, su richiesta del Questore e, in presenza di gravi difficoltà relative all'esecuzione del trasferimento, può prorogare il trattenimento per ulteriore trenta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori sei settimane.

È previsto che il Questore possa eseguire il trasferimento anche prima di tale termine, dandone comunicazione, senza ritardo, al Giudice. Viene applicata la procedura di convalida del trattenimento di cui art. 6, comma 5, del Dlgs n. 142/2015.

Per lo svolgimento dell'udienza di convalida dell'accompagnamento alla frontiera e del trattenimento in CPR, l'art. 7 quater della Legge di conversione n. 50/2023 estende la modalità di **convalida "da remoto"**, anche alle ipotesi previste dal Dlgs n. 286/1998 (udienza di competenza del Giudice di Pace), modificando il TUI (inserimento dell'art. 13, dopo il comma 5.bis de l'art. 14, dopo il comma 4 aggiungendo il comma 4.bis al TUI).



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutele
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

In entrambi i casi, accompagnamento alla frontiera e trattenimento nel CPR, è prevista la partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza ove possibile a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula d'udienza e il centro in cui è trattenuto.

Inoltre, precisa che, con l'introduzione dell'art. 10-bis viene modificato l'art. 14, comma 5 del TUI che **aumenta da 30 a 45 giorni** la proroga prevista al trattenimento che passa da 120 a 135 giorni, ossia 30+30+30+45.

Viene inoltre aumentato da 30 a 45 giorni la proroga prevista dal sesto periodo dello stesso articolo che riguarda il trattenimento degli ex detenuti con cui l'Italia ha sottoscritto accordi in materia di rimpatrio. In questo ultimo caso, i termini massimi di trattenimento passano da 75 a 90 giorni, ossia, 30+40+15.

Infine, la circolare tratta il trattenimento del richiedente asilo durante la **procedura di frontiera**, rimandandola all'emanazione di un ulteriore decreto poiché la disciplina del trattenimento in parola non è al momento implementabile (in quanto non prevista dalla legislazione) e si riserva il diritto di fornire ulteriori indicazioni non appena il nuovo decreto sarà emanato.

Un ulteriore elemento molto importante è dato dal fatto che anche i richiedenti asilo sottoposti alla procedura Dublino e che si ritiene siano a rischio di fuga potranno essere trattenuti in attesa di trasferimento in altro paese UE.

La normativa introdotta solleva molte perplessità in particolare sull'uso massiccio del trattenimento e quindi della limitazione della libertà personale dei cittadini stranieri che, invece di essere utilizzata in casi estremi, è prevista come condizione applicabile alla maggior parte di chi presenterà una domanda di asilo in Italia. Lo stesso vale anche per chi chiede asilo alla frontiera ed è proveniente da un paese di origine sicura, come la Costa d'Avorio o la Nigeria e per chi viene soccorso in mare.

Inoltre, è limitato l'accesso e la permanenza in Italia a coloro che sono i più vulnerabili, ossia i titolari di protezione speciale o cure mediche che, proprio per la loro condizione, hanno più difficoltà degli altri a trovare un lavoro e ad essere economicamente indipendenti. Proprio nei loro confronti lo Stato italiano, al contrario, dovrebbe prestare misure di sostegno più forti.

Consapevoli della gravità di queste disposizioni non possiamo non ricordarci che le stesse rispondono a logiche e percorsi della Commissione Europea che ha da poco rilanciato l'Introduzione



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutele
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

del nuovo Regolamento sull'asilo e che introdurrà disposizioni ancor più gravi di quelle che vediamo oggi.

Rinnoviamo l'invito a segnalarci eventuali comportamenti anomali delle questure per quanto riguarda le richieste di conversione dei permessi di soggiorno per calamità, cure mediche e protezione speciale inoltrate entro il 4 maggio 2023 e di attenzionare le richieste di conversione dei permessi di soggiorno per i minori non accompagnati al momento del diciottesimo compleanno.

Seguiranno ulteriori approfondimenti.

Fraterni saluti.

Valeria De Amorim Pio

Responsabile Dip. Immigrazione e Cittadinanza

Sara Palazzoli

p./Il Collegio di Presidenza